Comune di Novedrate
Provincia di Como

Allegato A
alla Relazione Tecnico- Illustrativa

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI NOVEDRATE

ANNI SCOLASTICI
2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto e di accompagnamento degli alunni frequentanti i seguenti plessi scolastici, dalle singole fermate all'istituto e viceversa, così come analiticamente descritto nel prospetto allegato al presente capitolato **(All. A)** ove risultano evidenziati, a puro titolo orientativo, non vincolante per l'Amministrazione, i percorsi effettuati nell'anno scolastico 2021/2022, l'articolazione delle corse giornaliere e i carichi (media settimanale):

a) scuola dell'infanzia "Asilo Infantile SS. Redentore"
b) scuola primaria statale "Sac. Stanislao Zanolli"
c) scuola secondaria statale di I° grado "Scuola Media Statale Figino S.za - Novedrate".

I percorsi e le fermate da osservare saranno quelli approvati secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

A titolo esemplificativo, si precisa che il numero di alunni iscritti al servizio nell'anno scolastico 2021/2022 è pari a n. 60, così suddivisi per ogni singolo plesso di appartenenza:

- scuola dell'infanzia "Asilo Infantile SS. Redentore" n.10
- scuola primaria statale "Sac. Stanislao Zanolli" n. 25
- scuola secondaria statale di I° grado "Scuola Media Statale Figino S.za - Novedrate" n. 25.

Il numero di iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 è pari a n. 59 così suddivisi per ogni singolo plesso di appartenenza:

- scuola dell'infanzia "Asilo Infantile SS. Redentore": n. 12
- scuola primaria statale "Sac. Stanislao Zanolli": n. 22
- scuola secondaria statale di I° grado "Scuola Media Statale Figino S.za - Novedrate": n. 25.

Il numero approssimativo di Km. percorsi per ogni singolo intero anno scolastico è pari a 14.500.
Il numero delle corse, la loro lunghezza e quello degli utenti potranno comunque subire variazioni in corso di contratto.
Ugualmente, qualora prima dell'inizio dell'anno scolastico venissero a mancare i presupposti per l'effettuazione o la continuità di uno dei servizi di trasporto che si intendono aggiudicare (ad esempio, nel caso di sensibile riduzione del numero di utenti trasportati od in presenza di elementi tali da giustificare comunque la non effettuazione o la sospensione del servizio), l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, con preavviso di almeno trenta giorni, di non attivare il servizio stesso. La ditta appaltatrice, in questi casi, non potrà vantare alcun risarcimento danni.
Il servizio deve essere organizzato dalla ditta appaltatrice in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione con adeguato anticipo rispetto all'inizio dell'orario scolastico ed alla fine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno.
I percorsi vanno formulati tenuto conto che gli studenti non possono rimanere nel mezzo per un tempo orientativamente superiore ai 30 minuti (da calcolarsi tra l'orario della prima fermata e quello di arrivo al plesso scolastico, per l'andata; tra l'orario di partenza dalla scuola all'orario dell'ultima fermata, per il ritorno).
Il rispetto dei tempi sopra indicati è vincolante, salvo i casi che dovranno avere l'espressa autorizzazione del Comune rilasciata sulla base di valutazioni di merito ed economiche.
La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente concordare anche con il Comando della Polizia Locale l'articolazione dei percorsi al fine di garantire la puntuale osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i., con particolare riferimento alla "messa in sicurezza delle fermate".
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della L. 12.06.1990 n. 146 e s.m.i.: "norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

ART. 2 - DURATA E VALORE DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in tre anni scolastici: 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025.

Qualora l'Amministrazione comunale, nel periodo considerato, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico e/o urbano, l'appalto potrà essere interrotto ed il contratto potrà essere risolto senza alcun indennizzo alla Ditta, per il mancato guadagno.

La durata annuale del servizio è compresa tra i mesi di settembre e giugno dell'anno successivo per circa n. 200 giorni di scuola.

Il giorno di inizio ed il calendario relativi al servizio annuale verranno comunicati di anno in anno dall'Amministrazione comunale prima dell'inizio del servizio stesso tenuto conto del calendario scolastico annuale stabilito dalle competenti autorità, calendario che potrà variare da scuola a scuola, nel rispetto della normativa sull'autonomia scolastica.

La ditta aggiudicataria dovrà iniziare il servizio a decorrere dalla data indicata e proseguirlo per tutto il periodo richiesto.

L'importo complessivo posto a base di gara è quantificato in Euro 177.000,00 (I.V.A. esclusa) di cui:

- costi per la sicurezza da rischi da interferenze pari a zero;
- costi della manodopera per l'intera durata dell'appalto (anni scolastici tre) pari a circa € 126.144,00 (indicati a norma dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016).

L'importo negoziabile a base d'asta è, pertanto, fissato in Euro 177.000,00 (al netto dell'IVA).

Si precisa in proposito che il servizio di cui al presente appalto non è soggetto a rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. N. 81/2008 in quanto viene svolto dall'appaltatore con mezzi propri, senza la presenza di personale del committente e conseguentemente non sono previsti né il DUVRI né i relativi oneri di sicurezza.

OPZIONI

L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1) lett. a) del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire la fornitura fino alla concorrenza massima del 10% dell'importo contrattuale, che l'esecutore è tenuto a eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva altresì la facoltà, che l'Aggiudicatario si obbliga ad accettare quale clausola di contratto, di disporre la proroga del servizio per ulteriori tre mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere compensi ulteriori, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

Importo massimo dell'appalto

In funzione delle *Opzioni* di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo massimo stimato del servizio è calcolato in € 209.450,00 IVA esclusa, di cui € 17.700,00 quale valore relativo all'opzione per l'aumento del 10% dell'importo contrattuale ed € 14.750,00 quale valore per il periodo di proroga stimato in tre mesi.

ART. 3 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta con il criterio di cui all'art. 95, c. 3, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti parametri:

a) offerta tecnica: punti massimi assegnabili 70/100
b) offerta economica: punti massimi assegnabili 30/100

Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione giudicatrice che affiderà il servizio alla Ditta che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed economica.

I criteri e i sub-criteri di valutazione sono indicati nel disciplinare di gara.

Ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del Codice, si precisa che l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Novedrate sarà aggiudicato in un unico lotto.

Nel sistema degli appalti pubblici, il "lotto di gara" identifica una specifica parte dell'oggetto dell'appalto la cui realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità,
fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (Cons. Stato, sez. II, 7 novembre 2007, n. 2803). La scelta di frazionare gli appalti, mediante una suddivisione in lotti di gara, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, che deve operare una corretta pianificazione degli interventi e valutare se le "parti" di un intervento, singolarmente considerate, possiedono un'autonoma funzionalità ed utilità correlata all'interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell'opera complessiva.
La suddivisione dell'appalto in lotti di gara presuppone almeno tre condizioni di legittimità: a) la natura funzionale del lotto, come sopra specificato; b) la possibilità tecnica di realizzazione; c) la convenienza economica per la stazione appaltante.
Si ritiene che, per l'appalto in questione, non sussistono le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
Infatti le caratteristiche generali del servizio di trasporto scolastico individuate dalla stazione appaltante non possiedono una autonoma funzionalità e, quindi, non possono, a parere della stazione appaltante, essere scorporate. Non sussiste, pertanto, la possibilità tecnica di realizzazione del frazionamento dell'appalto. Anche sotto il profilo della convenienza economica si ritiene non economico il frazionamento dell'appalto in quanto, ove anche fosse tecnicamente possibile, tale frazionamento richiederebbe, quanto meno, una duplicazione delle procedure di controllo sulla corretta esecuzione del contratto di appalto essendo, la finalità dei controlli delle varie fasi della erogazione del servizio, quella di garantire la qualità del servizio di trasporto scolastico.
Si ritiene, infine, che l'affidamento del servizio di trasporto scolastico in un unico lotto possa ritenersi comunque adeguato alle prescrizioni di cui all'articolo 83 del Codice e che tale scelta non risulta, in ogni caso, preclusiva della partecipazione di micro, piccole e medie imprese, come individuate dall'articolo 3, comma 1, lettera aa) del Codice, anche in considerazione della possibilità degli operatori economici di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice.

ART. 4 - VARIAZIONE AI PERCORSI E ALLE FERMATE

I percorsi, le fermate e gli orari di cui all'allegato "A" del presente capitolato sono suscettibili di variazioni in base al numero degli studenti da trasportare, ai plessi da raggiungere, ad eventuali decisioni assunte dalle autorità scolastiche e/o dall'Amministrazione Comunale.
Al termine di ogni anno scolastico, nel caso si riscontri una variazione chilometrica che abbia comportato una diminuzione o un aumento entro il 20% (venti per cento) compreso, dei chilometri percorsi rispetto a quelli preventivati stabiliti a base dei corrispettivo d'appalto, pari a 14.500 Km non si darà luogo a nessun conguaglio, ai sensi di quanto disposta dal bando e dall'art. 2 terzo comma del presente capitolato. Nel caso in cui la variazione chilometrica abbia comportato una diminuzione o un aumento superiore al 20% dei chilometri effettivamente percorsi per anno scolastico, per quella parte di Km inferiore o superiore al 20% si procederà a conguagliare in diminuzione o in aumento il corrispettivo spettante all'appaltatore sulla base del costo chilometrico desunto dall'offerta complessiva per il trasporto scolastico presentata dall'aggiudicatario.

ART. 5 - SERVIZI INTEGRATIVI

La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad accettare, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune, ulteriori servizi di trasporto per minori, complementari ed accessori rispetto a quelli ordinari di trasporto scolastico, fino a numero 5 uscite, con durata massima di 4 ore, con percorrenza da un minimo di 2 chilometri ad un massimo di 80 chilometri circa andata e ritorno, per ogni singolo anno scolastico di vigenza dell'appalto.
La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un mezzo adeguato alle singole specifiche necessità.
Detti viaggi potranno avvenire sia in orari coincidenti sia non coincidenti con quelli scolastici previsti nel normale programma di esercizio di cui all'allegato "A" al presente capitolato.

Tali viaggi saranno richiesti di volta in volta dalla Stazione Appaltante in relazione alla effettiva necessità di ricorrervi.

ART. 6 - REVISIONE PREZZI

A partire dal secondo anno e cioè dall'anno scolastico 2023/2024 è consentita la revisione periodica del corrispettivo a carico del committente ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs 50/2016.
Pertanto il corrispettivo predetto potrà essere adeguato, su specifica richiesta del fornitore, a decorrere dal mese di settembre 2023, riconoscendo un incremento percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato dall'ISTAT assumendo come riferimento la variazione del mese di luglio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La mancata richiesta entro il 31/07/2023 si intenderà come conferma dei corrispettivi vigenti.

ART. 7 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.L. 77/2021.
L'eventuale affidamento in subappalto di parte del servizio è subordinato al rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art. 49 comma 2) del D.L. 77 del 31/05/2021, in vigore dal 1 novembre 2021.
Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti della prestazione che intende subappaltare.
Il contratto, così come disposto al comma 1 dell'art. 105 del Codice dei contratti, non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti al alta intensità di manodopera.
Il subappaltatore, come disposto al comma 14 dell'art. 105 del Codice dei contratti, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

ART. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ALL'APPALTATORE

Il Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta appaltatrice dopo la stipula del contratto.
Il pagamento avverrà con liquidazione del Responsabile di Settore, subordinatamente alle verifiche positive in materia di DURC, su presentazione di regolare fattura mensile posticipata per i mesi di servizio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, salvo diverse disposizioni di legge in materia di contabilità e salvo che l'Amministrazione Comunale disconosca la regolarità della fattura e proceda conseguentemente a contestazioni .Ciascuna fattura verrà liquidata con lo stesso importo, il cui computo totale sarà corrispondente all'importo di aggiudicazione, su base anno scolastico, di cui alla presente gara.
L'Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti del comma 29, lettera b) del DL 190/2014, applicherà il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT", versando direttamente all'erario l'IVA addebitata in fattura dal fornitore.
Non si potrà dar corso al pagamento di fatture che non siano prodotte ed inviate elettronicamente come previsto dalle vigenti normative per il pagamento elettronico della Pubblica Amministrazione.

Le fatture arriveranno pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S. d. I.) gesto dall'Agenzia delle Entrate.
La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Il presente contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 non siano eseguite con le modalità previste dalla normativa suddetta.

ART. 9 - FRUIZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEGLI UTENTI

Le procedure relative alle richieste di fruizione dei servizi di trasporto scolastico sono gestite dalla stazione appaltante la quale provvederà alla acquisizione delle domande di attivazione del servizio ed alla riscossione diretta della contribuzione da parte degli utenti.

Il Comune di Novedrate provvederà al rilascio di apposito tesserino trimestrale su istanza degli interessati ed alla comunicazione del relativo elenco degli utenti alla Ditta affidataria oltre a tutte le altre notizie necessarie per la predisposizione del piano annuale di servizio.

L'appaltatore è tenuto e si impegna a verificare che tutti i trasportati siano muniti del documento di viaggio, non consentendo di usufruire del servizio a coloro che ne siano sprovvisti.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso od autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, la Ditta appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, sia a livello nazionale che regionale e comunale, o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso del contratto.

In modo particolare, l'aggiudicatario è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc…) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.

Il trasporto dovrà essere effettuato con mezzi in possesso delle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/4/1977, al D.M. 31.1.1997 e relativa circolare applicativa del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11.3.1997 e s.m.i..

Si applicano altresì tutte le normative in materia anche se qui non espressamente riportate

La Ditta appaltatrice dovrà impiegare, per l'espletamento del servizio, un numero sufficiente di automezzi, adeguati alla quantità e qualità dell'utenza, con portata non inferiore a 40 posti compreso autista e accompagnatore, nonché idonei per dimensioni e ingombro a transitare lungo i percorsi indicati nell'allegato "A" al presente capitolato (lunghezza max mt. 9,80).

I mezzi utilizzati dovranno trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere o, comunque, alla capacità di trasporto indicata sul libretto di circolazione e finchè perdura l'emergenza sanitaria da Covid-19 alla capacità di trasporto indicata dalle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che dovessero essere emanate.

I mezzi utilizzati sicuri e confortevoli dovranno essere in regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto collettivo. In particolare dovrà essere garantito, ove si renda necessario, l'accesso ai soggetti diversamente abili. Su ogni automezzo dedicato al servizio trasporto deve essere garantita la presenza di una persona che abbia funzioni di accompagnatore.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di apporre sulla parte anteriore e posteriore dell'automezzo, in modo visibile, un cartello con la dicitura "Comune di Novedrate - Servizio Trasporto Scolastico".

L'appaltatore, inoltre, dovrà rendere possibile la comunicazione con il conducente dei veicoli attraverso telefoni cellulari con auricolare o vivavoce, di cui tutti gli autisti dovranno essere dotati durante lo svolgimento del servizio.

In caso di temporanei guasti all'automezzo impiegato, deve essere sempre garantita la presenza di almeno n. 1 veicolo di scorta, idoneo ad assicurare lo svolgimento del servizio.

Gli automezzi devono essere di proprietà della ditta affidataria, o in disponibilità alla stessa, a diverso titolo giuridico, per l'intera durata del servizio.

Nel caso in cui uno o più mezzi non possano proseguire il servizio a causa di avaria o incidente, l'Appaltatore dovrà garantire il servizio sostitutivo, entro 30 minuti dal verificarsi dell'inconveniente.

Di tale eventualità deve essere data tempestiva notizia al comune e alla scuola.

Nel caso in cui al momento dell'offerta non disponesse dei mezzi, l'appaltatore dovrà presentare all'Amministrazione comunale, entro 45 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione

dell'avvenuta aggiudicazione e, comunque, entro il 1° di settembre 2022, l'elenco dei mezzi che saranno impiegati per il servizio con l'indicazione della capienza di ognuno, allegando copia delle carte di circolazione. Tali mezzi dovranno corrispondere per classe euro, tipologia di alimentazione ed eventuali ulteriori caratteristiche a quelli offerti in gara.
Qualora, entro il termine sopra indicato, esclusivamente per cause non imputabili all'appaltatore, lo stesso non fosse in grado di presentare i documenti di cui sopra e di disporre dei mezzi offerti, fatte salve le penalità di cui al successivo art. 19, decorsi inutilmente ulteriori 30 giorni solari e consecutivi si addiverrà alla decadenza dall'aggiudicazione e/o alla risoluzione del contratto con le conseguenze indicate all'articolo 20. I mezzi utilizzati temporaneamente in sostituzione di quelli offerti dovranno corrispondere ai requisiti minimi previsti in questo articolo.

La ditta appaltatrice, per il ricovero dei mezzi, dovrà disporre di apposito locale o area in proprietà, in affitto o altro titolo di possesso legittimo.

L'appaltatore deve possedere e mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per il trasporto di persone tramite autoveicoli da noleggio con conducente e a comunicare, prima dell'inizio del servizio, i nominativi delle persone adibite alla guida degli automezzi, unitamente alla fotocopia della patente di guida, nonché del personale di assistenza degli alunni ed inoltre le eventuali successive variazioni.
Inoltre, deve fornire all'Ufficio Pubblica Istruzione, la carta di circolazione puntualmente aggiornata della registrazione annuale di collaudo tecnico (revisione) effettuato dai servizi della Motorizzazione Civile, entro 15 giorni dal rilascio.
L'Aggiudicatario è tenuto a dare al Comune immediata comunicazione telefonica di eventuali incidenti, qualunque importanza essi rivestano, anche quando nessun danno si sia verificato. E' tenuto altresì a dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione relativa al servizio.
In caso di sciopero del personale dipendente, l'Appaltatore si impegna ad assicurare la continuità del servizio, sulla base delle norme che regolano la materia. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali lo stesso, ai sensi della L. n. 146/90 e successive modificazioni, è tenuto a garantire i contingenti minimi. Qualora la Ditta agisca in difformità alle disposizioni di legge in materia, l'Ente appaltante procederà all'applicazione delle penali contrattuali di cui all'art. 19.
La Ditta Appaltatrice è tenuta a controllare che del servizio usufruiscano esclusivamente i minori che risultano regolarmente iscritti al servizio di trasporto scolastico. A tal proposito l'Appaltatore è tenuto ad accertare che gli alunni presenti sul veicolo siano regolarmente iscritti al servizio sulla base degli elenchi forniti dal Comune all'inizio dell'anno scolastico, segnalando eventuali difformità.
L'Appaltatore dovrà verificare il tesserino di utilizzo dell'automezzo, mediante controllo da parte dell'autista o dell'accompagnatore, con l'obbligo di segnalare all'Ufficio Istruzione – eventuali nominativi di utenti non in regola con le disposizioni che disciplinano il servizio.
Sono ad esclusivo carico della Ditta assegnataria, poiché compresi nei prezzi contrattuali stabiliti, gli oneri previsti nel presente Capitolato, in particolare:

- tutti gli oneri derivanti dall'espletamento del servizio, in particolare oneri di carattere amministrativo, previdenziali, ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;
- oneri derivanti dalla copertura assicurativa per infortunio e danni verso terzi, compreso le cose che i trasportati dovessero portare con sé durante il trasporto, con massimale di copertura previsto in materia;
- le spese relative alla gestione del parco automezzi, sia ordinarie che straordinarie (carburante, olio, gomme, assicurazioni, manutenzioni e pulizie in genere, etc.);
- tutte le spese relative alla stipulazione del contratto per la gestione del servizio;
- la dotazione al personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti nonchè di un distintivo visibile affinché sia evidente l'appartenenza all'organizzazione di gestione del Servizio Trasporto;
- le spese derivanti dall'adozione delle misure anti-contagio da Covid-19 che dovessero essere emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a fronte del perdurare dell'emergenza sanitaria.

- l'assunzione del rischio completo ed incondizionato della gestione del servizio.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, l'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento del Comune di Novedrate che trovasi allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, visionabile sul sito del Comune di Novedrate alla sezione: "amministrazione trasparenza – altri contenuti – prevenzione della corruzione" e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.
In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Responsabile del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine.

In relazione all'inesistenza della situazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il gestore è tenuto a non concludere contratti o conferire incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni a cui sono equiparati anche i titolari di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

ART. 11 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
L'Appaltatore assicura la continuità del servizio.
In caso di interruzione dovuta a guasti meccanici, l'Appaltatore deve avvisare immediatamente l'Ufficio Istruzione e provvedere all'immediata sostituzione del mezzo stesso. In mancanza non è corrisposto il compenso relativo al servizio non effettuato e saranno applicate le penalità di cui al successivo art. 18.

ART. 12 - PERSONALE.
Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori.
l'Appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, del comportamento e delle condizioni di idoneità professionale del proprio personale al servizio prestato.
Il personale conducente deve essere in possesso di patente di guida di categoria D e certificato di abilitazione professionale in corso di validità (cqc) deve essere munito di distintivo riportante i dati che consentano l'identificazione dell'autista e della ditta e dovrà indossare l'abbigliamento conforme al servizio svolto.
Gli accompagnatori devono essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità), rilasciato da Istituto riconosciuto dall'ordinamento scolastico dello Stato.
Tra il Comune di Novedrate e il personale dell'Appaltatore non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.
I conducenti dovranno essere muniti dei requisiti di legge per la guida di scuolabus. I conducenti devono essere riconosciuti idonei alla mansione, in possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico- attitudinale stabiliti dalla normativa vigente in materia, restando l'Appaltatore impegnato a sostituire immediatamente coloro che venissero dichiarati inabili. L'Appaltatore sarà responsabile delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
Per tutto il personale l'Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dall' art.25 bis del D.P.R. 14/11/2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario

giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti".
Tutto il personale dovrà essere adeguatamente formato ed aggiornato in merito ai percorsi ed alle fermate del servizio in parola.
L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che possa incidere sulla permanenza dei requisiti di idoneità del personale in servizio, compreso quello in rotazione.
Il Comune di Novedrate resterà estraneo a qualunque rapporto fra l'Appaltatore ed il personale da esso adibito al servizio, sia tale personale dipendente, socio o ad altro titolo impiegato l'Appaltatore.

L'accompagnatore, unitamente all'autista del mezzo, dovrà vigilare gli alunni trasportati controllando, con l'attenzione richiesta dall'età e dalle condizioni degli utenti, che gli stessi non vengano a trovarsi in situazioni di pericolo. Detta vigilanza deve essere esercitata dall'affidamento, che avviene al luogo della fermata, sino alla scuola, dove i minori ed i disabili vengono consegnati al personale della scuola, o ai genitori o loro delegati, nel momento del ritorno nei luoghi di raccolta.
Inoltre, nell' adempimento delle proprie mansioni, l'accompagnatore deve provvedere alle operazioni di salita e discesa dagli automezzi adottando tutti gli accorgimenti atti a garantire il buon andamento del servizio.
La stessa Ditta garantirà che il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, osservi le seguenti prescrizioni:

- Mantenere costantemente un contegno corretto con gli utenti e con le loro famiglie e nel pieno rispetto della riservatezza in relazione ad informazioni su fatti e circostanze inerenti gli utenti, oltre ad essere rispettoso della normativa sul divieto di fumare, consono alla natura del servizio.
- Non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza.
- Assicurarsi che gli alunni salgano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza e che scendano solo in presenza di un genitore o di altra persona autorizzata. In caso di assenza di questi ultimi l'alunno deve essere accompagnato al Comando di Polizia Locale.
- Il personale addetto alla guida degli autoveicoli o il personale di assistenza, controllerà i tesserini / abbonamenti, rilasciati dall'Ufficio Istruzione del Comune, e nel caso gli alunni ne dovessero risultare recidivamente sprovvisti, segnaleranno i nominativi degli stessi all'Appaltatore responsabile.
- Tenere una velocità nei limiti di sicurezza, come previsto dal Codice della Strada.
- Non caricare a bordo: a) passeggeri in numero superiore alla capienza del mezzo ed al numero consentito dalla carta di circolazione e a quello eventualmente ridotto indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a fronte del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19; b) persone estranee al servizio stesso.
- Osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e a svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione
- Comunicazione tempestiva di ogni avversità eventualmente occorsa, all'Ufficio comunale preposto ed alle famiglie degli utenti.

ART. 13 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE
Il Comune ha facoltà di chiedere la sostituzione dell'autista, o del personale di accompagnamento, che a suo esclusivo giudizio, ancorché debitamente motivato, risulti non idoneo sotto il profilo della sicurezza o sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti del servizio. In tal caso l'Appaltatore deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque entro e non oltre cinque giorni dalla segnalazione, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 19.

ART. 14 - OBBLIGO DI OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO E NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
E' fatto obbligo alla ditta di osservare le disposizioni legislative e i contratti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio di trasporto.

La ditta dovrà fornire all'Amministrazione comunale la documentazione comprovante l'adempimento di tali obblighi.
La ditta è tenuta ad assicurare il personale impiegato a fini previdenziali, assistenziali e antinfortunistici ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. che delinea gli obblighi di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché a retribuirlo secondo i contratti collettivi di lavoro e ad applicare ogni altra disposizione prevista dal contratto collettivo.
Tra il Comune e il personale della ditta non si instaurerà alcun tipo di rapporto giuridico di lavoro.
La redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.
Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la ditta appaltatrice deve attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal D.Lgs. sopra citato.

ART. 15 - RESPONSABILITA'
Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del prestatore del servizio, che terrà indenne a tale titolo l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa. Il prestatore del servizio è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e cose.
Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, il prestatore del servizio dovrà essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi (R.C. Auto). Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal prestatore stesso sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'ente. E' ritenuto idoneo un contratto di assicurazione di ciascun mezzo con massimale unico non inferiore a € 15.000.000,00 per sinistro che preveda l'estensione alla responsabilità civile passeggeri nei confronti di terzi.
Il prestatore del servizio dovrà garantire idonea polizza assicurativa per la copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio oggetto del presente appalto. E' ritenuto idoneo un contratto di assicurazione R.C.T. per l'attività esercitata che preveda un massimale per sinistro e per anno scolastico non inferiore ad € 5.000.000,00. L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Il prestatore del servizio documenterà l'Amministrazione comunale, prima dell'attivazione del servizio, circa l'adempimento del suindicato obbligo assicurativo.
Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del C.C., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

ART. 16 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
A) La cauzione provvisoria, a garanzia dell'offerta, deve essere costituita con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
La cauzione prestata dall'aggiudicatario è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, in conformità alle norme di legge vigenti ed ai sensi del regolamento comunale dei contratti. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita successivamente all'aggiudicazione definitiva.

B) La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, è stabilita nella misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso del requisito della qualità. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per fruire del beneficio della riduzione l'operatore economico dovrà allegare al deposito copia della certificazione di qualità comprovante il diritto alla riduzione.
Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate.
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.
Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Novedrate" e intestate al concorrente.
Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo pari al venticinque percento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione del contratto.

ART. 17 - CONTROLLI E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di Novedrate potrà disporre controlli sul buon andamento del servizio appaltato per tutto il periodo della durata dell'appalto, tramite personale proprio e comunque con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.
Qualora detti controlli dovessero evidenziare situazioni di carenza o mancanze che potessero influire negativamente sul servizio, il Comune si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore per tutti i danni che dovesse essere chiamato a risarcire, salva la facoltà di risoluzione del contratto.
Il personale del Comune di Novedrate potrà effettuare ogni segnalazione relativa a qualsiasi rilievo e problema in maniera tempestiva, precisa e circostanziata, al fine di consentire interventi efficaci.
L'appaltatore è tenuto a fornire ai sopra indicati responsabili dei controlli tutta la collaborazione necessaria.
La direzione dell'esecuzione del contratto è affidata al Responsabile dell'Ufficio Istruzione.
L'aggiudicatario dovrà indicare, prima della stipula del contratto, un proprio rappresentante, definito "Capo progetto", il quale assume la responsabilità di referente, sempre reperibile, incaricato di tenere i rapporti con il referente del Comune e che costituirà l'interlocutore primario per tutto ciò che attiene l'esecuzione dell'appalto. Il Comune, a sua volta, designerà un proprio referente che gestirà i rapporti ed i contatti con l'affidatario.

ART. 18 - ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario, prima della firma del contratto e, comunque prima dell'avvio del servizio, dovrà trasmette all'ufficio Istruzione del Comune di Novedrate:

- elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, compresi gli accompagnatori;
- copia dell'autorizzazione di esercizio e dell'attestazione di abilitazione professionale;
- copia delle carte di circolazione dei mezzi impiegati;
- copia delle polizze assicurative dei mezzi impiegati;
- copia della documentazione relativa all'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'autofficina autorizzata.

Prima dell'inizio del servizio per ciascun successivo anno scolastico il prestatore del servizio dovrà confermare tutti i dati sopra indicati o provvedere al relativo aggiornamento.

ART. 19 - PENALITA'

La ditta affidataria riconosce all'Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:

a) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio indicata all'art. 2 del presente capitolato, Euro 1.000,00;
b) per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 12 del presente capitolato, Euro 500,00;
c) per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, Euro 600,00;
d) per ogni impiego di mezzi con caratteristiche diverse da quelle offerte in sede di gara, non preventivamente autorizzati, Euro 500,00 per singolo mezzo;
e) per mancata presentazione dei documenti e mancata messa a disposizione dei mezzi offerti in sede di gara entro il 1° settembre 2021, Euro 100,00 a mezzo per ogni giorno di ritardo;
f) per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la manutenzione e la pulizia dei mezzi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del presente capitolato, Euro 100,00 per singolo mezzo;
g) per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, Euro 500,00;
h) per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 3° ritardo), Euro 250,00;
i) per ogni mancato rispetto dei percorsi e dei punti di fermata concordati anticipatamente prima dell'inizio dell'anno scolastico, Euro 150,00;
j) per ogni mancato rispetto del termine massimo previsto dal precedente art. 10 per l'attivazione del servizio con mezzo sostitutivo in caso di avaria o incidente, Euro 200,00;
k) per ogni mancato rispetto degli ulteriori termini o prestazioni previste nel presente capitolato (ivi compresi gli obblighi attinenti la sanificazione/igienizzazione dei mezzi), nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del presente capitolato, Euro 150,00;
l) per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), incluse - in caso di perdurare dell'emergenza sanitaria - le disposizioni vigenti in materia anti-COVID-19, Euro 1.000,00;
m) in caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione della parte tecnica dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggi: Euro 500,00 per ciascuna omissione;
n) se offerti, per ogni servizio aggiuntivo offerto e non prestato, Euro 500,00 per ciascuna mancata prestazione;
o) per mancata esecuzione da parte della ditta appaltatrice del sopralluogo per la verifica dei percorsi, da svolgersi dopo l'aggiudicazione definitiva e prima dell'avvio del servizio ad inizio dell'anno scolastico, Euro 500,00.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato via PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci), naturali e consecutivi, per la presentazione di eventuali contro deduzioni.
Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta aggiudicataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata.
Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi ed eventuali disservizi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- situazioni di emergenza dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

La Ditta aggiudicataria non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione comunale. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto.
Restano a carico della Ditta tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

Qualora si verificassero, da parte della Ditta appaltatrice, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva e, fermo restando il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC o FAX, nelle seguenti ipotesi:

a) perdita dei requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada o per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
b) mancata ottemperanza di norme imperative di legge o regolamentari;
c) abbandono o sospensione unilaterale ingiustificata del servizio;
d) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
e) subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione o non dichiarato in sede di offerta;
f) fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
g) gravi violazioni degli obblighi contrattuali e di capitolato, dopo la seconda contestazione;
h) utilizzo di mezzi non rispondenti ai requisiti minimi previsti dal presente capitolato o a quanto offerto in sede di gara, dopo la seconda contestazione;
i) modificazione nel corso dell'appalto della dotazione dei mezzi in servizio in senso peggiorativo rispetto a quelli offerti in gara;
j) mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara e oggetto di specifica valutazione per l'attribuzione del punteggio tecnico, dopo la seconda contestazione;
k) impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 12 del capitolato, dopo la prima contestazione;
l) cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo contrattuale del contratto;
m) nel caso in il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;
n) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Amministrazione comunichi alla ditta appaltatrice, mediante lettera raccomandata a.r. e/o mediante PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In tutti i casi di risoluzione del contratto e, qualora non sottoscritto, di decadenza dall'aggiudicazione, l'Amministrazione Comunale ha il diritto di trattenere definitivamente la cauzione prestata, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno.
Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Si precisa che costituisce causa di revoca immediata dell'aggiudicazione definitiva la mancata presentazione da parte della ditta aggiudicataria dei documenti relativi ai mezzi offerti in sede di gara e la mancata messa a disposizione dei mezzi medesimi oltre i 30 (trenta) giorni decorrenti dal 1° settembre 2022.

Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 21 - RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
- prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art.106 – comma 1 lett. d) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del D.Lgs .50/2016 e s.m.i. le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio

1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
È ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 – comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 23 - CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio di ristorazione, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, si applicherà la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, nel rispetto dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, dalla contrattazione collettiva vigente e, in generale, in conformità con quanto espresso da ANAC in materia.
A tale scopo si fa presente che il personale attualmente impiegato per l'espletamento dei servizi in oggetto è il seguente:

OPERATORE	CATEGORIA	ANZIANITA'	TIPO CONTRATTO
N.1	AUTISTA	Assunzione in data 01/09/2021	Tempo determinato CCNL Autoferrotramvieri
N.1	HOSTESS DI BORDO	Assunzione in data 01/09/2021	Tempo determinato CCNL Autoferrotramvieri

Ditta appaltatrice: Egepu srl – con sede in Ceglie Messapica (BR).

ART. 24 - TUTELA DEI DATI PERSONALI DELL'UTENZA

La ditta aggiudicataria ed il personale ad essa facente capo sono tenuti al rispetto delle norme inerenti al trattamento dei dati personali dell'utenza e a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze relativi ad utenti di cui si venga a conoscenza per ragioni connesse all'espletamento del servizio

ART. 25 - DOMICILIO DELLA DITTA

Per tutta la durata del contratto, l'appaltatore dovrà eleggere il suo domicilio presso la propria sede legale. Qualora non vi provveda, il domicilio s'intende presso il comune di Novedrate. L'Appaltatore dovrà essere rappresentato in qualsiasi momento da persona idonea, regolarmente delegata e di gradimento del Comune; dovrà comunicare i numeri telefonici e di fax e l'indirizzo di posta elettronica per ogni contatto di routine, o urgente in caso di emergenza.

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali e quelle inerenti e conseguenti alla stipula del contratto nella forma pubblica amministrativa, incluse pertanto anche quelle di registrazione ed ogni altro onere fiscale, sono a carico della Ditta aggiudicataria.
L'affidatario sarà inoltre tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, alla stazione appaltante, entro 60 giorni

dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento.

ART. 27 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, con particolare riguardo all'art. 1655 e seguenti, nonché ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

ART. 28 - CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Nel caso di controversia circa l'interpretazione o applicazione dei rapporti derivanti dal contratto d'appalto, resta convenuta la competenza in via esclusiva del Foro di Como.

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

La Ditta appaltatrice dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le clausole di seguito indicate, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile: artt. 8, 10, 12, 19, 20, 22, 23.
